

Tribunale di Ravenna
Sentenza n. 350/2024 del 28-03-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 326/2020 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ### ATTRICE ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA ITALIANA 62 70032 BITONTOpresso il difensore avv. ### CONVENUTA avente ad oggetto: ### di beni mobili ### come note sostitutive dell'udienza del 29.11.2023 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..

Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. ### con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio ### per sentirla condannare, previo accertamento della risoluzione del contratto di noleggio per inadempimento intervenuto tra le parti in data ###, alla restituzione della attrezzatura data a noleggio, al pagamento dei canoni rimasti insoluti e al risarcimento del danno. 1.1 Deduceva in particolare: - di essere una società che offre servizi di progettazione, vendita, noleggio, installazione e assistenza post-vendita di sistemi audio, video e illuminotecnici professionali; - di aver stipulato un contratto di noleggio di attrezzatura con ### in data ###; - che ### si è resa inadempiente al pagamento dei canoni a far data dal mese di marzo 2018; - che in conseguenza di ciò, ha comunicato in data ### a ### di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto; - che, dopo la risoluzione del contratto ### non ha pagato i canoni

rimasti insoluti e non ha restituito l'attrezzatura presa a noleggio. 2. Si costituiva ritualmente ### srl chiedendo in via preliminare il mutamento del rito in quanto la causa avrebbe richiesto una istruttoria complessa; sempre, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda; nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto; in via riconvenzionale, l'accertamento/dichiarazione della simulazione del contratto di noleggio e dissimulazione del contratto di leasing con conseguente accertamento in capo ad essa della proprietà delle attrezzature, oggetto di domanda di restituzione di controparte; la condanna di ### al risarcimento del danno in favore di ### da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto; l'accertamento/dichiarazione della vessatorietà ex art. 1341 co. 2 c.c. della clausola n. 8 del contratto di noleggio ove è disciplinata la clausola risolutiva espressa azionata da controparte. 3. In data ### si teneva la prima udienza ove il Giudice mutava il rito e fissava udienza ex artt. 702 ter - 183 c.p.c..

La causa di natura prettamente documentale veniva istruita mediante ### In data ### introduceva ricorso ex art. 670-669 quater c.p.c. per sequestro giudiziario dei beni oggetto del contratto di noleggio che il giudice con provvedimento reso in data ### poi confermato in data ### accoglieva, nominando custode giudiziario il legale rappresentante di ### All'udienza del 29.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.

Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 veniva assegnata la causa allo scrivente giudice. 4. La domanda è fondata e va accolta.

La convenuta ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 163 co. 3 n. 3) e 164 co. 4) c.p.c. in quanto non si comprenderebbero le somme richieste dall'attore.

La tesi va respinta.

Per aversi nullità dell'atto citazione (o del ricorso) è necessario che il convenuto si trovi nella obiettiva impossibilità di comprendere l'oggetto della

domanda.

Nel caso in esame, dalla lettura del ricorso introduttivo (in particolare, punto 5) pag. 2) ben si comprende che la somma richiesta rappresenta l'importo dei canoni rimasti insoluti relativi alle mensilità del periodo marzo 2018 - agosto 2018 nonché dei canoni relativi al periodo settembre 2018 - settembre 2019 afferenti al contratto di noleggio stipulato tra le parti in data ###.

Non si ravvisa dunque alcuna indeterminatezza dell'oggetto della domanda. 5. La convenuta ha sostenuto che il contratto di noleggio intervenuto tra le parti in realtà dissimuli un contratto di leasing e, mediante apposita domanda riconvenzionale, ne ha richiesto l'accertamento.

La tesi è infondata. 5.1 Ricorre l'istituto della simulazione del contratto quando le parti dichiarano di porre in essere un negozio giuridico ma in realtà non vogliono che il negozio produca effetti giuridici (simulazione c.d. assoluta) o vogliono effetti diversi (simulazione c.d. relativa).

In caso di simulazione relativa, tra le parti ha effetto il negozio simulato (art. 1414 c.c.).

A norma degli artt. 1417 c.c. e 2697 c.c. l'onere di provare la simulazione (l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega.

La prova della simulazione del negozio tra le parti consiste nella esibizione della controdeklarazione che attesti l'esistenza del negozio dissimulato, con applicazione delle norme che regolano la prova in materia di contratti. ### simulatorio è infatti considerato un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento sicché rientra nel divieto di prova testimoniale e presuntiva previsto dagli artt. 2722-2729 co. 2 c.c..

La giurisprudenza ha chiarito che: "In tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti (arg. a contrario dall'art. 1417 c.c., che la prova per testi senza limiti ammette solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi ovvero quando essa, anche se proposta dalle parti, sia diretta a far valere l'illiceità del contratto), se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali (e dunque anche di quella per presunzioni, giusta il disposto dell'art. 2729 c.c., comma 2), onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la

prova può essere data - ove, come nella specie, si assuma che si tratti di patto coevo -soltanto in base a controdedichiarazioni. (Cassazione civile sez. III, 13/10/2020, n.22126).

Nel medesimo arresto giurisprudenziale quanto all'ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. co. 1 n. 1) c.c. si legge:" in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (Cass. 03/06/2016, n. 11467; 22/03/1990, n. 2401). 5.2 Ciò posto, nel caso in esame, la difesa della convenuta sostiene che il contratto di noleggio in realtà dissimula un contratto di leasing o meglio, un contratto di "noleggio con riscatto" (pag. 3 della comparsa).

Nella prospettazione della convenuta, la circostanza assume rilievo in quanto le rate previste dal contratto non avrebbero la funzione di remunerare il godimento dei beni ma quella di acquistarli.

La tesi della convenuta invero, sul punto, non risulta particolarmente chiara poiché evoca fattispecie quali il contratto di noleggio con (facoltà di) riscatto ed il contratto di leasing che hanno discipline differenti.

Il rilievo non è di poco momento poiché le diverse fattispecie negoziali menzionate presuppongono, tra le altre, una diversa disciplina con riferimento agli effetti restitutori che seguono alla risoluzione del negozio a causa di inadempimento.

In ogni caso, la verifica circa il raggiungimento della prova della simulazione del contratto dà esito negativo. Peraltro, si aggiunga che le richieste istruttorie formulate da parte convenuta, rigettate in corso di causa, anche per il loro carattere superfluo, generico e valutativo, non sono state debitamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

È bene precisare che la prova che avrebbe dovuto fornire la convenuta a sostegno della propria tesi concerne l'esistenza di un patto tra le parti secondo il quale il canone previsto in contratto in realtà sarebbe il prezzo di una

vendita.

La difesa di parte convenuta per sostenere la propria tesi valorizza una serie di circostanze dalle quali dovrebbe desumersi la prova della simulazione.

Si è visto però, che la prova dell'accordo simulatorio soggiace alle regole in materia di prova del contratto.

Escluso pertanto il ricorso a presunzioni, parte convenuta valorizza quale controdi chiarazione - o principio di prova scritta tale da consentire l'ingresso della prova testimoniale - il contenuto di tre mail inviate da ###

rappresentante legale di ### a ### rappresentante legale di ### La prima del 15.4.2017 - all. n. doc. 3 convenuto - ove il ### così si esprimeva: "...ieri sera ora qui in ### da me ho ricevuto la conferma scritta da d&b per il finanziamento dell'Y. Ho dato l'ok al commercialista di preparare una copia del contratto d'affitto per i primi tre anni, in maniera che tu poi possa visionarla e darmi un ok ufficiale all'ordine." Con riferimento a tale documento, non può certo attribuirsi alcun valore posto che il contratto che viene evocato è un "contratto di noleggio", senza alcun elemento che possa consentire di individuare un dissimulato contratto di leasing.

La seconda è la mail del 18.5.2019 (all. n. 8 convenuto) ove il ### così si esprimeva: "### potrai leggere sotto al punto 3), purtroppo c'è un dettaglio che né io né te avevamo considerato. Io ho smesso di emettere fatture, perché comunque ci pagavo IVA e tasse, visto che te non riuscivi a rientrare. Pensavo si potesse fare un po' come volevamo noi, infatti ti avevo detto che poi avremmo ridiscusso la cosa e ricominciato in altro modo. Purtroppo avendo fatto un regolare contratto di noleggio mi ha spiegato il commercialista che non possiamo fare come ci pare, per cui anche se non ho emesso le fatture devo accantonare il presunto guadagno e metterlo a bilancio (per cui vuol dire per me pagare Iva e tasse anche su quello), non possiamo cancellare il contratto e basta, oppure avremmo dovuto farlo entro dicembre 2018 adesso possiamo solo ripartire da gennaio 2019, per cui come leggi sotto se non sistemiamo la cosa rischio di avere io dei problemi ed in questo caso sarebbero con la finanza e non con mia suocera o d&b ho dovuto pagare tutto, non solo quello che avanzava. Mi ha spiegato prima, perché appena ricevuta la mail gli ho poi telefonato che l'unica

soluzione è pagare il dovuto fino a dicembre 2018 e fare un nuovo contratto da gennaio 2019 oppure ritirare il materiale. Tra l'altro il contratto è registrato per cui non possiamo fare diversamente. Alla vista di questa mail quale ritieni sia una soluzione perseguibile? E' chiaro però ### che io non voglio correre nessun rischio con finanza o cose del genere per cui le soluzioni da me possibili oggi sono solo quelle che mi indica il mio commercialista." Il punto 3) cui si riferisce il ### è quello della allegata mail del commercialista ove questi rappresenta problematiche relative alla posizione di ### Anche in questo caso dalla lettura della mail non risulta possibile affermare che le parti avessero in realtà inteso porre in essere un contratto di leasing, o comunque un contratto di vendita. In nessuno passaggio infatti, viene evocato l'elemento che sarebbe determinante, ossia il fatto che le rate non avevano la finalità di remunerare il godimento dei beni ma quella di acquistarne la proprietà. Da ultimo la mail del 19.10.2019 con la quale il ### scriveva al ### " ### questo il riepilogo. Le questioni sono due, quanto io devo a d&b per poter restituire parte dell'impianto e cosa io ad oggi devo avere da ### Fino a pochi mesi fa ho sopperito io al fatto che non riuscivi a pagarmi, oggi non riesco più, ho smesso di pagare d&b (non ho neppure pagato le tasse a novembre) ed io entro fine gennaio devo chiudere la faccenda con d&b perché finché non chiudo la questione non mi danno neanche più i materiali per le altre vendite. Comunque sia io a d&b entro fine gennaio devo dare 53.000,00 ,00, io avevo pagato un anticipo e ho pagato le rate fino ad agosto. Se non posso pagare i € 53.000,00 devo restituire tutto e loro mi renderebbero in pratica quello che era l'anticipo che è stato di € 23.000,00. ### opzione che mi è stata data è quella di restituire parte del materiale e i soldi che servono ad arrivare a € 53.000,00 in base a quanto si restituisce.

Questa è la situazione con d&b, purtroppo poi rimane anche invece la nostra situazione che va tutta rivista, perché comunque il contratto di noleggio di prima ormai non funziona più. Io da settembre ho smesso di farti le fatture di noleggio...in ogni modo oltre a chiudere la faccenda con d&b dobbiamo trovare il modo di chiudere anche la nostra situazione, preferisco rimetterci in questo momento e non doverci più pensare perché io non sono poi capace di insistere sul

farmi pagare, e purtroppo poi alla fine nel momento in cui uno ha una difficoltà sono il primo ad essere lasciato in fondo appunto perché non insisto. Io ti proporrei questo mi saldi le fatture che sono rimaste aperte che sono circa 25/30.000,00 € +IVA (facciamo verificare dai nostri commercialisti) mi restituisci 8xY con flight case (quelli sono sempre rimasti fuori dai conti li avremmo dovuti ridiscutere) e io chiudo tutta la faccenda, vuol dire che i materiali diventano tuoi e non è più un noleggio e ripartiamo da capo. Poi dobbiamo anche trovare il modo amministrativo di sistemare tutto ma l'importante è prima capire cosa vogliamo fare poi entriamo noi nei dettagli precisi...".

In tale comunicazione, in effetti per la prima volta viene evocato il passaggio di proprietà ("vuol dire che i materiali diventano tuoi") tuttavia si reputa che neppure questa dichiarazione sia idonea ad assumere valore probante.

La mail si colloca temporalmente circa un mese dopo l'avvenuta risoluzione del contratto da parte di ### Non si comprende allora se il trasferimento della proprietà che viene evocato rappresenti l'effetto naturale dell'adempimento dell'originario contratto (inteso come contratto di leasing) o se al contrario rappresenti una offerta finalizzata a chiudere e regolare i rapporti tra le parti.

Né da ultimo può essere attribuito alcun significato al fatto che il convenuto nella causale dei bonifici (all. doc. 10) - del 15.5.2019 e del 31.1.2019 - abbia indicato "acconto acquisto impianti", trattandosi di circostanza inidonea a fornire la prova di un accordo simulatorio in ragione del fatto che promana esclusivamente dalla parte che intende avvalersene e dalla sua collocazione temporale, ossia in una fase estremamente avanzata del rapporto, dato che il contratto di noleggio si è perfezionato tra le parti in data ###. Inoltre, in atti vi sono le fatture emesse da parte attrice nella quale è indicato il pagamento del "canone" (all. doc. n. 3 attore), riferendosi agli importi relativi all'annualità del 2018. 6. Ciò posto, va esaminata la domanda formulata dall'attrice. ### ha chiesto, previo accertamento della risoluzione del contratto, la restituzione dei beni locati, i canoni non saldati, ed il risarcimento del danno pari al pagamento dei canoni a scadere dalla data di risoluzione del contratto del 20.9.2019 fino alla data di effettiva

restituzione.

In diritto, giova evidenziare che in base ai principi generali "in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; 15659/11; Cass. 7530/12). 7. È pacifico che in data ### tra le parti sia intervenuto un contratto (doc. 1 attore) che, per quanto detto sopra, deve essere considerato di noleggio, come espressamente previsto dal testo contrattuale.

Il contratto di noleggio prevedeva all'art. 8 che "Il mancato pagamento di anche uno solo dei canoni di cui al precedente punto 7), comporterà la risoluzione del presente contratto, con restituzione immediata di tutti i beni oggetto della locazione".

Con riferimento a tale clausola deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto di parte convenuta opposta secondo cui sarebbe nulla per mancanza di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.: non risulta, infatti, che la clausola in questione faccia parte di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da ### e comunque si tratta di clausola non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di vessatorietà previste da detta norma, il cui elenco è tassativo.

In data ###, ### ha espressamente dichiarato al debitore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (all. doc. n. 5 attore). ### ha dunque allegato l'inadempimento di ### non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto alle obbligazioni assunte dal contratto.

Ne segue che ### ha azionato la clausola risolutiva espressa sull'esatto presupposto dell'inadempimento dei canoni da parte di ### e che il contratto quindi deve considerarsi risolto alla data del 20.9.2019. 9. Alla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1458 c.c.), in presenza di apposita

domanda formulata dalla parte, segue quale effetto della risoluzione, nonché per espressa previsione contrattuale (punto 8) la condanna alla restituzione della attrezzatura oggetto del contratto, così descritta: N. 12 - COD. Prodotto ###.002- Descriz. ### Loudspeaker ###/M Produttore : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###600, Z###5, Z###6, Z###7, Z###9, Z###7, Z###5, Z###4, Z###6, Z###8, Z###1, Z###0; o N. 4 - COD. Prodotto ###.002- Descriz. ### Loudspeaker ###/M Produttore : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###8, Z###9, Z###1, Z###0; o N. 3 - COD. Prodotto ###.001- Descriz. ### Amplifer Loudspeaker ###/M Produttore : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###7, Z###4, Z###0; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y Flying frame ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###9, Z###8; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y Hoist connector chain ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###0, Z###6; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y Safety chianset ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###5, Z###4; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. ###/### Flying adapter ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###5, Z###7; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y ### : d&b autodiotechnik; 10. Quanto alla domanda di corresponsione dei canoni insoluti si osserva quanto segue. ### sostiene di vantare un credito derivante dalla mancata corresponsione dei canoni di marzo-agosto 2018 - debitamente fatturati - e settembre 2018-2019 per un importo complessivo pari ad euro 51.518,60 IVA compresa.

La convenuta ha sostenuto di aver effettuato diversi pagamenti imputabili ai canoni derivanti dal contratto e che pertanto la sua esposizione risulta di gran lunga inferiore. 10.1. La verifica contabile dell'ammontare del credito in capo a ### in relazione ai pagamenti allegati da parte di ### è stata oggetto di ### Al consulente tecnico è stato chiesto di "accertare sulla base della documentazione prodotta l'esatto ammontare del residuo credito di ### s.r.l. al netto dei pagamenti eseguiti da ### s.r.l.s. ed imputabili al credito azionato".

Il consulente, dopo una analitica "ricostruzione della scheda cliente ### sulla base delle schede contabili allegate da ### suddivise per anni (2017/2018/2019) e dei pagamenti segnalati da ### (pag.13 della consulenza) ha concluso nel modo seguente: "ricostruito il partitario del cliente ### tenendo conto di tutti i

pagamenti indicati da parte convenuta e di quelli indicati nelle schede contabili di #### Al saldo della scheda contabile ha aggiunto i canoni maturati insoluti e non fatturati, a carico di #### sulla base del contratto di noleggio tra loro stipulato tenuto conto della risoluzione contrattuale intervenuta. Il saldo a credito di #### ammonta a #### 51.518,65 (eurocinquantunomilacinquecentodiciotto/65) Iva compresa #### 51.518,65 (eurocinquantunomilacinquecentodiciotto/65) Iva compresa" 10.2 Lo scrivente Giudice si riporta con convinzione alle conclusioni cui è giunto il CTU in quanto esse rappresentano l'esito di una motivazione pienamente condivisibile, frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Peraltro, la convenuta nulla ha eccepito a riguardo, se non il fatto che il contratto intervenuto dovesse essere riqualificato come contratto di leasing. Si deve quindi concludere che #### vanta un credito nei confronti di #### pari complessivamente ad euro 51.518,65 iva compresa quale corrispettivo di canoni non pagati.

Il credito risulta così articolato: 15.833,65 iva compresa per canoni non corrisposti riguardo i mesi che vanno da marzo ad agosto 2018, di cui alle fatture prodotte da parte attrice (all. doc. 3 parte attrice).

Il restante importo, pari ad euro 35.685,00 (iva inclusa), concernente i canoni rimasti insoluti da settembre 2018 a settembre 2019 data di risoluzione del rapporto contrattuale.

Per espressa previsione contrattuale punto 8) del contratto, "scaduto il termine di pagamento mensile dei canoni, gli interessi di mora decorreranno automaticamente senza che sia necessaria la costituzione in mora del "locatario"". Le parti hanno pattuito, al citato punto 8) del contratto "un interesse di mora sulle somme dovute pari al saggio di interesse determinato dalla #### come stabilito dall'art. 5 dell'art. 5 del D.lgs. n 231/2002 , maggiorato di otto punti percentuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 co. 3 della Legge n. 192/1998.

Il termine di scadenza del canone è previsto contrattualmente al giorno 10 di

ogni mese (punto 7 del contratto).

Saranno così dovuti sui canoni, dalla data di scadenza di ciascuno di essi, gli interessi come pattuiti. 11. Merita da ultimo, accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento nei termini formulati dall'attore.

È pacifico e non contestato che ### non abbia restituito ad oggi ancora l'attrezzatura. ###. 1591 c.c., in materia di locazione, applicabile anche al contratto di noleggio(per l'applicabilità al contratto di noleggio la disciplina della locazione, ex multis Tribunale Cuneo, 10/03/2023, n.175), prevede che: "Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". ### di corrispondere il canone convenuto sino all'effettiva restituzione dei beni costituisce una liquidazione forfetaria del danno, dovuto anche se il locatore non fornisce alcuna prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio economico sofferto. ### di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna è debito di valuta (Cassazione civile sez. I, 28/02/2018, n.4714) La giurisprudenza ha precisato che "In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile" (vd. Cass. n. 10926/2018).

La convenuta dovrà pertanto corrispondere la somma di euro 2.250 oltre IVA mensili dalla data di risoluzione del contratto sino all'effettiva riconsegna. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di ### Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 14.103, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, già compresa anche la fase cautelare, e liquidando valori prossimi

a quelli medi tariffari.

Le spese di CTU sono poste definitivamente carico di ###

PQM

- Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta: - A) RIGETTA la domanda di accertamento della simulazione del contratto di noleggio avvenuto in data ### tra ### srl e ### srls; - B) ACCERTA l'intervenuta risoluzione in data ### del contratto di noleggio stipulato tra ### e ### srls il ### e per l'effetto: - C) ### srls a restituire a ### srl la seguente attrezzatura: N. 12 - COD. Prodotto ###.002- Descriz. ### Loudspeaker ###/M ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###600, Z###5, Z###6, Z###7, Z###9, Z###7, Z###5, Z###4, Z###6, Z###8, Z###1, Z###0; o N. 4 - COD. Prodotto ###.002- Descriz. ### Loudspeaker ###/M ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###8, Z###9, Z###1, Z###0; o N. 3 - COD. Prodotto ###.001- Descriz. ### Amplifer Loudspeaker ###/M ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###7, Z###4, Z###0; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y Flying frame ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###9, Z###8; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y Hoist connector chain ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###0, Z###6; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y Safety chianset ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###5, Z###4; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. ###/### Flying adapter ### : d&b audiotechnik - NUMERI SERIALI: Z###5, Z###7; o N. 2 - COD. Prodotto ###.000- Descriz. Y ### : d&b autodiotechnik; - D) ### srl a pagare a ### srl la somma di euro 51.518,65 (IVA compresa) quale corrispettivo dei canoni rimasti insoluti, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza dei singoli canoni sino all'effettivo saldo; - E) ### srl a pagare a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. a ### la somma di euro 2.250 oltre IVA mensile, dal 20.9.2019 sino al rilascio effettivo dei beni di cui al punto C) del presente dispositivo, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla scadenza della singola mensilità sino al soddisfo; - F) ### srl, in persona del legale rappresentante a rifondere le spese legali a ### srl liquidate in euro 14.103 oltre al 15% per spese generali Iva e CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati; - G) Pone

definitivamente le spese di CTU come separatamente liquidate a carico di ### con diritto di ### di ripetere quanto eventualmente versato a tale titolo - H) ### nel resto.

Ravenna, 26/03/2024 Il Giudice dott. ###

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 350/2024 del 28-03-2024 Tribunale di Ravenna reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/ravenna/2024/350.html#0801a>